

**Regolamento
del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)**
(del 29 aprile 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994, art. 8b, 8c e 8e;
- il decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile del 19 dicembre 2013;
- la legge federale sull'energia (Lene) del 26 giugno 1998;
- l'ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- l'Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (OGO) del 24 novembre 2006;

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Scopo

Art. 1 Conformemente all'art. 8e della legge cantonale sull'energia (in seguito LEn), il presente regolamento definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo per le energie rinnovabili (FER) e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale e al finanziamento delle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

Prelievo sul consumo

Art. 2 ¹I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare della RIC-TI quali promotori di impianti fotovoltaici di media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.

²Alfine di determinare il consumo globale sul quale applicare il prelievo, i gestori di rete inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati che riguardano l'anno civile precedente (anno di riferimento) relativi:

- ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi dell'art. 5 e dell'Allegato RLA-LAEI, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);
- al numero di clienti finali con un consumo superiore a 0.5 GWh annui e quantitativi globali di energia elettrica loro fatturata.¹

³Il consumo globale determinante corrisponde al quantitativo globale di elettricità fatturata di cui al cpv. 2 dedotte le eccedenze superiori a 0.5 GWh.

Ripartizione dei fondi del FER per gli incentivi cantonali

Art. 3 ¹I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 8b cpv. 2 lett. a e b LEn, destinati agli incentivi cantonali sono così suddivisi:²

70%	Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica RIC-TI
20%	Contributi unici per la costruzione di impianti, fino ad un massimo di fr. 2 mio annui
6%	Incentivi per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650'000.– annui

¹ Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

² Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

4%	Oneri dell'amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350'000.– annui
----	---

²Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la ripartizione di cui al cpv. 1, in funzione dell'evoluzione della situazione e delle effettive esigenze.

Finanziamento ai Comuni

Art. 4 ¹I fondi a disposizione del FER derivanti dall'introito del supplemento di prelievo sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 8b cpv. 3 Len sono destinati al finanziamento delle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico in base alla seguente chiave di riparto:

$(K1 * kWh_i + K2 * pop_i + K3 * mq_i + K4 * ed_i) / (K1 * kWh_{tot} + K2 * pop_{tot} + K3 * mq_{tot} + K4 * ed_{tot})$

dove:

- K1 = 1; K2 = 5'000; K3 = 10; K4 = 20'000;
- kWh è il quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzioni delle eccedenze superiori ai 0.5 GWh in kWh (art. 2 cpv. 2);
- pop è la popolazione residente permanente;
- mq è la superficie edificabile in metri quadrati;
- ed è il numero di edifici;
- i è il valore corrispondente del comune considerato;
- tot è il valore cantonale totale.³

²I dati ufficiali di riferimento sono quelli forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale, dall'Ufficio dell'energia e dall'Ufficio cantonale di statistica.

³La chiave di riparto di cui al cpv. 1 sarà verificata dal Consiglio di Stato periodicamente, ma almeno ogni 4 anni, e se necessario adeguata di conseguenza.

Capitolo secondo Autorità competenti

Incentivi cantonali

Art. 5⁴ ¹La competenza per la concessione della RIC-TI e dei finanziamenti per la costruzione di impianti (CU) è dell'Ufficio dell'energia (UEn).

²La competenza per la concessione dei finanziamenti per progetti di ricerca e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è:

- della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) sino a fr. 50'000.–
- della Divisione dell'ambiente (DA) sino a fr. 100'000.–
- del Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100'000.–

³...

⁴L'autorità competente emana la decisione di finanziamento entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Finanziamento ai Comuni

Art. 6 ¹Ai Comuni vengono riversati i rispettivi contributi in base alla chiave di riparto di cui all'art. 4 cpv. 1, tenuto conto dell'attività svolta, in corso e pianificata in ambito energetico da ogni singolo Comune.

²Se un Comune dovesse essere inadempiente, la sua quota parte viene ridistribuita agli altri Comuni sempre in base alla chiave di riparto.

³Il Dipartimento del territorio riversa un acconto dei contributi dovuti ai Comuni, sulla base dei dati di consumo globale di cui all'art. 2.

⁴L'anno successivo il riversamento dell'acconto dei contributi, il Dipartimento del territorio stabilisce gli importi dovuti sulla base dei dati aggiornati relativi al consumo globale effettivo, li notifica ai Comuni entro il 31 luglio e allestisce i relativi conguagli.

Valutazione delle richieste degli incentivi cantonali

Art. 7 ¹La Commissione consultiva (CC-FER) valuta:

- a) ogni richiesta di incentivo cantonale ed emana un preavviso non vincolante all'attenzione dell'autorità decisionale;
- b) l'attività dei Comuni in ambito energetico e preavvisa il riversamento ai Comuni in base alla chiave di riparto;

³ Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

⁴ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

c) gli studi e le ricerche.⁵

²La CC-FER è un gremio composto di 10 membri, nel quale saranno rappresentati:

l'UEn (un membro) e la SPAAS (un membro) con ruolo di coordinatori, l'Azienda Elettrica Ticinese (un membro), l'Associazione TicinoEnergia (un membro), l'Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito della SUPSI (un membro), l'Associazione delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri), Swissgrid (un membro) e i Comuni (due membri).

³La CC-FER si riunirà regolarmente in funzione del numero di richieste da preavvisare, ma almeno quattro volte l'anno.

⁴Per le indennità di seduta e di trasferta ai membri della CC-FER non dipendenti dello Stato fanno testo le disposizioni di cui agli art. da 9 a 12 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Analisi tecnica delle richieste di incentivi cantonali

Art. 8 ¹L'analisi tecnica delle richieste per la RIC-TI e il contributo unico per la costruzione di impianti è compito di AET, che la sottopone all'attenzione della CC-FER.

²L'analisi tecnica delle richieste per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è compito dell'Associazione TicinoEnergia, che la sottopone all'attenzione della CC-FER.

Capitolo terzo Incentivi cantonali

Definizione di impianti

Art. 9 Gli incentivi di cui ai capitoli quarto e quinto sono concessi per le seguenti tipologie di impianti:

- a) fotovoltaici;
- b) piccole centrali idroelettriche fino a una potenza lorda media di 1.5 MW;
- c) eolici;
- d) geotermici di profondità;
- e) a biomassa.

Richiesta di finanziamento

Art. 10 Le richieste di incentivo di cui ai capitoli quarto, quinto e sesto devono essere presentate all'UEn o alla SPAAS mediante gli appositi moduli da richiedere alle stesse autorità amministrative o da scaricare dal sito internet www.ti.ch/fer.

Esame della richiesta

Art. 11⁶ ¹Il formulario della domanda preliminare e gli allegati richiesti devono essere inoltrati in forma cartacea prima dell'inizio dei lavori. La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste d'incentivo cantonale è determinata dalla data di inoltro delle stesse (timbro postale).

²Per quanto riguarda la richiesta di incentivi RIC-TI e CU, a parità di data d'inoltro, la priorità della loro valutazione verrà data agli impianti di maggior potenza.

³Le richieste possono essere rifiutate qualora gli impianti non fossero progettati secondo le regole dell'arte.

⁴Le richieste possono essere rifiutate qualora la produzione di energia elettrica dell'impianto risultasse inferiore ai requisiti minimi. In caso di dubbio sarà richiesta una simulazione con un programma professionale specifico.

⁵La CC-FER stabilisce i criteri di accettazione in base alle differenti tecnologie aggiornando regolarmente i valori in base all'evoluzione della tecnica.

⁶La SPAAS, l'UEn, l'AET o la CC-FER possono in ogni tempo chiedere, direttamente all'istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari.

⁷La SPAAS o l'UEn possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, l'ubicazione degli impianti al beneficio di un finanziamento del FER e i risultati degli studi di ricerca e dei progetti di consulenza finanziati.

Capitolo quarto RIC-TI

⁵ Lett. modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

⁶ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

Condizioni di accettazione⁷

Art. 12⁸ ¹La RIC-TI è concessa unicamente per i nuovi impianti allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.

²Possono beneficiare della RIC-TI impianti di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, realizzati in Ticino oppure impianti privati con una potenza installata non superiore a 50 kW siti in Ticino.

³Gli impianti di proprietà di AET possono accedere alla RIC-TI.

⁴Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW non possono beneficiare della RIC-TI.

⁵Gli impianti che beneficiano del contributo unico federale possono beneficiare della RIC-TI ai sensi del capitolo quinto del regolamento se di potenza uguale o superiore a 10 kW.

⁶Per gli impianti che beneficiano della remunerazione unica federale, del contributo unico cantonale o di altri contributi, l'importo concesso per la RIC-TI sarà ridotto ad effettiva copertura dei costi d'investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.

⁷Gli impianti che hanno richiesto la RIC federale e sono in lista di attesa possono richiedere la RIC-TI.

⁸Gli impianti che beneficiano della RIC federale non possono ottenere la RIC-TI, né possono farvi capo rinunciando a quella federale.

⁹Impianti che permetteranno di ottenere la certificazione Minergie A dell'edificio sul quale saranno realizzati non possono accedere alla RIC-TI.

¹⁰Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base della decisione di concessione i fondi necessari non fossero sufficienti.

¹¹Eccezionalmente, per impianti fotovoltaici la cui potenza installata è uguale o superiore a 50 kW, l'accesso alla RIC-TI può essere limitato ad un periodo ponte di massimo 3 anni, in attesa di essere ammessi al programma di remunerazione federale. La facoltà di decisione è demandata alla CC-FER la quale valuterà ogni singolo caso in funzione della disponibilità finanziaria del fondo cantonale.

Promessa della RIC-TI

Art. 13 ¹Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, è rilasciata una promessa di remunerazione della corrente al prezzo non vincolante vigente al momento della valutazione della richiesta.⁹

²La promessa di remunerazione ha di regola una validità di 2 anni. Progetti particolari che necessitano di più tempo verranno valutati di caso in caso dall'autorità competente.

Art. 14 ...¹⁰

Allacciamento alla rete

Art. 15¹¹ ¹La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo l'effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente possono comportare la mancata remunerazione di un determinato periodo di produzione. Nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di remunerazione ed il rigetto del finanziamento.

²Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l'autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.

Rimunerazione

Art. 16¹² ¹L'importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale dall'OEn per la RIC federale. Fa eccezione la RIC-TI per il fotovoltaico, dove la durata è fissata in 16 anni e la tariffa può subire una decurtazione se per l'impianto è stato richiesto un altro incentivo ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 del presente regolamento.

⁷ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

⁸ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175; precedente modifica: BU 2014, 401.

⁹ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

¹⁰ Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

¹¹ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175; precedente modifica: BU 2014, 401.

¹² Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

²La durata della remunerazione inizia al momento dell'allacciamento alla rete e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno di remunerazione.

³La RIC-TI viene riconosciuta unicamente per l'elettricità fisicamente immessa in rete.

Immissione in rete dell'energia elettrica

Art. 17¹³ ¹In base ai dati registrati dalle aziende di distribuzione locale nel portale svizzero delle garanzie di origine, AET allestisce il conteggio dei kWh immessi in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e lo trasmette all'UEn, che procede al versamento dell'indennizzo al proprietario dell'impianto.

²L'energia elettrica immessa in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e le relative garanzie d'origine (GO) sono acquisite dal Cantone, che le cede a titolo gratuito ad AET, affinché essa possa raggiungere l'obiettivo fissato nel PEC di offrire al consumatore finale in Ticino una quota parte minima del 90% di energia elettrica certificata di origine rinnovabile.

Modifica degli impianti al beneficio della RIC-TI¹⁴

Art. 18¹⁵ ¹Qualsiasi modifica di un impianto al beneficio della RIC-TI, compresi i trapassi di proprietà, deve essere notificata all'UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.

²La mancata notifica comporta la sospensione della remunerazione a partire dall'intervenuta modifica, con la facoltà dell'autorità decisionale di ordinare la restituzione di contributi indebitamente percepiti.

³...

⁴Gli impianti a beneficio della RIC-TI non possono essere ampliati.

Cessazione della remunerazione

Art. 19 ¹La corresponsione della RIC-TI cessa con la fine del periodo di remunerazione.

²Ogni proprietario d'impianto può rinunciare alla RIC-TI per la fine di un trimestre, dandone comunicazione scritta all'UEn entro la fine del trimestre in questione, ovvero entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Un nuovo accesso alla RIC-TI non è consentito.

³Qualora l'impianto venga smantellato automaticamente decade il diritto alla remunerazione.

Capitolo quinto

Contributo unico per la costruzione di impianti

Condizioni di accettazione¹⁶

Art. 20 ¹I contributi unici per la costruzione di impianti sono concessi unicamente per i nuovi impianti allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.¹⁷

²Possono beneficiare del contributo unico per la costruzione gli impianti realizzati da AET da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi.

³Gli impianti che beneficiano della RIC federale non possono ottenere il contributo unico, né possono farvi capo rinunciando alla remunerazione federale. Fanno eccezione gli impianti che hanno ottenuto la RIC-TI per un periodo ponte ai sensi dell'art. 12 cpv. 11.¹⁸

⁴Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base della decisione di concessione i fondi necessari non fossero sufficienti.

Condizioni particolari per impianti fotovoltaici

Art. 21 ¹Possono beneficiare del contributo unico tutti gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW.

²...

³I contributi sono riconosciuti unicamente per gli impianti allacciati alla rete.

⁴I contributi sono di norma vincolati all'obbligo dell'autoconsumo.

⁵Impianti che permettono di ottenere la certificazione Minergie A dell'edificio sul quale saranno realizzati non possono accedere ai contributi unici per la costruzione.

⁶L'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti a prezzi di mercato all'AET.

¹³ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

¹⁴ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

¹⁵ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

¹⁶ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

¹⁷ Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

¹⁸ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

¹⁹ Cpv. abrogato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

⁷I beneficiari del contributo unico sono liberi di gestire autonomamente l'energia elettrica prodotta previa restituzione del contributo ottenuto.

⁸La richiesta di gestione autonoma dell'energia elettrica prodotta deve essere inoltrata per iscritto all'UEn.

Promessa di concessione del contributo unico

Art. 22 ¹Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, è rilasciata una promessa di concessione del contributo unico per la costruzione.

²La promessa di concessione del contributo unico è subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni a costruire e ha una validità di 2 anni. Progetti particolari che necessitano di più tempo verranno valutati di caso in caso dall'autorità competente.

³Per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW la promessa di concessione del contributo unico è subordinata alla richiesta della remunerazione unica federale.

Art. 23 ...²⁰

Allacciamento alla rete

Art. 24²¹ La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo l'effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente possono comportare la mancata remunerazione di un determinato periodo di produzione. Nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di remunerazione ed il rigetto del finanziamento.

Ammontare del contributo unico

Art. 25²² ¹Per gli impianti realizzati ai sensi dell'art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta al 20% dei costi di investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale, fino a un massimo di fr. 250'000.–.

²Per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW il contributo unico ammonta al massimo al 10% dei costi d'investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale (pari a 1/3 della remunerazione unica federale), fino a un massimo di fr. 5'000.–.

³L'istante è tenuto ad annunciare i contributi complessivi cumulati (federali, cantonali e altri) per l'impianto oggetto della richiesta di contributo unico. La somma dei contributi cumulati non può superare il 40% dei costi d'investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.

⁴Il contributo unico è versato al richiedente se tutte le condizioni contemplate nel formulario di messa in esercizio sono state adempiute.

Modifica degli impianti al beneficio del contributo unico²³

Art. 26 ¹Qualsiasi modifica di un impianto che ha beneficiato del contributo unico, compresi i trapassi di proprietà, le locazioni e qualsiasi altro genere di cessione d'uso o di dominio, deve essere notificata all'UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.

²In caso di mancata notifica l'autorità decisionale ha la facoltà di ordinare la restituzione dei contributi erogati.

³L'ampliamento degli impianti è consentito solo se la potenza totale non supera il limite fissato per l'ottenimento del contributo unico alla costruzione ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 del presente regolamento.²⁴

Capitolo sesto

Incentivi per progetti di ricerca e consulenza

Condizioni particolari

Art. 27 ¹Gli incentivi per progetti di ricerca e consulenza sono concessi solo per i progetti presentati a partire dall'entrata in vigore del regolamento.

²⁰ Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

²¹ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175; precedente modifica: BU 2014, 401.

²² Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

²³ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

²⁴ Cpv. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

²Gli incentivi per progetti di ricerca e studi sono concessi nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all'energia elettrica.²⁵

³Gli incentivi per la consulenza sono concessi per lo sviluppo di modelli di consulenza nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all'energia elettrica.²⁶

⁴Progetti di ricerca, studi o consulenze possono essere riconosciuti se svolti da enti con sede in Ticino.

⁵Gli studi del PEC negli ambiti del cpv. 2 sono di principio accolti.

Incentivi per progetti di ricerca e studi

Art. 28 ¹L'incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi del progetto o dello studio, ritenuto un massimo di fr. 150'000.–. L'autorità decisionale si riserva la facoltà di ridurre o rifiutare la richiesta di incentivi a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.²⁷

²Il versamento dell'incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale.

Incentivi per la consulenza

Art. 29 L'incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi riconosciuti, ritenuto un massimo di fr. 50'000.–.

Capitolo settimo Finanziamento ai Comuni

Sostegno alle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico

Art. 30 ¹Ai Comuni, per l'ottenimento dei contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, vengono riconosciuti attività ed investimenti nei seguenti ambiti:

- a) risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in proprietà;
- b) costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico;
- c) interventi sulle proprie infrastrutture;
- d) realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili;
- e) implementazione di reti intelligenti (smartgrid);
- f) incentivi in ambito di efficienza e di risparmio energetico a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici;
- g) altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.²⁸

²Possono essere riconosciuti anche investimenti già realizzati o in corso d'opera, attivati a bilancio dopo il 1° gennaio 2009, nella misura massima del valore residuo allibrato a bilancio.²⁹

³I Comuni accantonano e utilizzano i contributi a loro assegnati secondo le modalità contabili stabilite dalla Sezione degli enti locali.

⁴Un anno prima della scadenza del quadriennio, ogni Comune dovrà presentare alla SPAAS un rapporto consuntivo delle attività svolte indicate al cpv. 1 e la pianificazione di quelle future. Sulla base di questi documenti verranno confermati i contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell'art. 4 cpv. 1.

Capitolo ottavo Disposizioni finali

Disposizioni suppletive

Art. 31 ¹Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento fa stato quanto stabilito nell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità e nell'ordinanza federale sull'energia, con particolare riferimento alle norme sull'obbligo di notifica e relativo mancato rispetto.

²L'autorità decisionale ha la facoltà di non entrare in materia o di negare il finanziamento postulato in caso di informazioni incomplete o non veritiere fornite dall'istante.

²⁵ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

²⁶ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

²⁷ Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

²⁸ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

²⁹ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

³In caso di mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento da parte del beneficiario dei finanziamenti, l'autorità decisionale può sospendere ogni versamento e ordinare la restituzione di quanto percepito.

⁴Rimane riservata l'applicazione delle disposizioni penali contemplate dalla legislazione federale.

Norma transitoria

Art. 32 Richieste per contributi unici per la costruzione di impianti non ancora allacciati alla rete, ma già in fase di realizzazione, possono essere inoltrate in deroga all'art. 22 cpv. 1 entro e non oltre il 30 giugno 2014.

Entrata in vigore

Art. 33 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2014.

Publicato nel BU **2014**, 211.